

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

**Verbale di contrattazione decentrata integrativa
fra Azienda e le Organizzazioni Sindacali
Area Dirigenza Medica e Veterinaria
Area Dirigenza Sanitaria**

**Applicazione dell'art. 7 CCNL 17/10/2008
(quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007)
e delle Linee-guida ex art. 5 lett k) CCNL 17/10/2008
(accordo fra Regione Liguria ed OO.SS. di categoria del 23/12/2009)
in materia di riposo giornaliero e disposizioni in materia di
orario di lavoro e straordinario**

Bussana di Sanremo 31 maggio 2010


Pagina 1 di 8

AZIENDA USL N.1 IMPERIESE

Via Aurelia, 97 – 18032 BUSSANA DI SANREMO (IM) – Tel. (0184) 536.1

Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085

www.asli.liguria.it



Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

Addì 31 maggio 2010, presso la Sede di Bussana ha avuto luogo l'incontro fra l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area Dirigenza Sanitaria quali parti costituenti la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata integrativa.

VISTI E RICHIAMATI:

- L'art. 41 comma 13° del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche nella L. n. 133/2008, a norma del quale *"Al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del S.S.N., in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche."*
- L'art. 7 del CCNL 17/10/2008, il quale, nel dettare disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero, prevede che, al fine di preservare la continuità assistenziale e nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti, le aziende definiscono in contrattazione decentrata modalità di riposo nelle 24 ore atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche del medico, al fine di evitare che, a causa della stanchezza, della fatica od altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o danneggiare la loro salute.
- Il comma 4° del citato art. 7 stabilisce che la contrattazione decentrata aziendale in materia debba tener conto delle linee-guida di indirizzo emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 lett. 1) del medesimo CCNL 17/10/2008.
- L'accordo stipulato in data 23/12/2009 fra l'Assessore alla Salute della Regione Liguria e le OO.SS. di categoria, con il quale sono state definite le linee-guida in parola.
- L'ipotesi di accordo firmata il 18/03/2010, trasmessa al Collegio Sindacale della ASL 1 con relazione illustrativa n. prot. 15104 del 15/04/2010.
- Il verbale n. 4/2010 del 20/04/2010 con il quale il suddetto Collegio ha espresso parere favorevole sull'accordo, in ordine alla compatibilità finanziaria.

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

al termine di ampia ed approfondita discussione

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo di contrattazione decentrata integrativa si applica a tutto il personale appartenente all'Area della Dirigenza Media e Veterinaria e all'Area della Dirigenza Sanitaria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dall' Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese (appresso denominata Azienda).
2. Il presente contratto è finalizzato all'applicazione in ambito aziendale degli istituti economici e normativi demandati alla contrattazione integrativa aziendale:
 - o Dall'art. 7 del CCNL 17/10/2008 (appresso denominato CCNL)
 - o dalle Linee-Guida contenute nell'accordo stipulato in data 23/12/2009 fra l'Assessore alla Salute della Regione Liguria e le OO.SS. della Dirigenza Medica-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria (appresso denominato Accordo Regionale)

Articolo 2

Durata del riposo giornaliero

1. In conformità a quanto stabilito dalla Direttiva dell'Unione Europea 88/2003, la misura del riposo adeguato a garantire in ambito giornaliero l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio della successiva è stabilita, di norma, in 11 ore continuative.

Articolo 3

Modalità del riposo e deroghe consentite

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le deroghe alla misura del riposo giornaliero possono essere introdotte alle condizioni e secondo le modalità di cui appresso:
 - a. la deroga dev'essere riferita alle sole attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, con particolare riferimento "*all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione*";
 - b. ai dirigenti devono essere concessi, immediatamente prima del turno successivo, equivalenti periodi di riposo compensativo, costituiti da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata, che si aggiungono al riposo ordinario;


Pagina 3 di 8

AZIENDA USL N.1 IMPERIESE

Via Aurelia, 97 - 18032 BUSSANA DI SANREMO (IM) - Tel. (0184) 536.1

Codice Fiscale - Partita IVA n. 01083060085

www.asl1.liguria.it



Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

- c. dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturno o della turnazione notturna, il dirigente fruiscie, a fine turno in ambito diurno, il riposo obbligatorio e continuativo;
 - d. se strettamente necessario, il dirigente potrà portare a termine le attività richieste per il completamento della prestazione, quando questa non possa essere adeguatamente assolta da un altro dirigente medico a causa del suo alto livello di complessità;
 - e. l'Azienda è tenuta ad adottare soluzioni organizzative idonee a far sì che l'eventualità di cui al punto precedente sia contenuta al minimo;
 - f. dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturno o della turnazione notturna, la misura adeguata del riposo, tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio della successiva **è di regola di 24 ore**. *Nelle more della definizione di un piano per la sicurezza, le Parti convengono di escludere temporaneamente dall'applicazione di tale limite le attività di aggiornamento e/o formazione professionale (facoltative ed obbligatorie).*
 - g. nel periodo di riposo successivo all'effettuazione del servizio di guardia notturno o della turnazione notturna non può essere richiesto al dirigente lo svolgimento di prestazioni aggiuntive c.d. "a gettone";
 - h. la turnazione "mattino - pausa di norma 7 ore - notte" è consentita per esigenze eccezionali e transitorie o per esigenze organizzative anche correlate ad una riduzione temporanea della dotazione organica. Per tale modalità di turnazione sono confermate **le 24 ore** di riposo dopo il turno notturno, sommate ad equivalenti periodi di riposo compensativo costituiti da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata, che si aggiungono al riposo ordinario;
2. l'Azienda si impegna a fornire, a cadenza annuale, informativa obbligatoria alle OO.SS. firmatarie del presente accordo sulle deroghe relative al riposo nell'arco delle 24 ore concesse l'anno precedente.

Articolo 4

Disposizioni in materia di pronta disponibilità notturna

1. I dirigenti che, in servizio di pronta disponibilità notturna, siano effettivamente chiamati in servizio e prestino attività su chiamata **oltre le 3 ore**, ovvero siano stati chiamati più di 1 volta saranno di norma esentati dal turno mattutino successivo.
2. Eventuali deroghe dovranno rispondere ad esigenze oggettive ed indifferibili idoneamente motivate dal Responsabile della Struttura.

Articolo 5

Disposizioni in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario, ore eccedenti

1. Le Parti confermano le disposizioni in materia di orario contenute nell'art. 23 del CCDI del

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

- 10/09/2008, attuativo delle Linee-guida della Regione Liguria approvate con delibera n. 1353/06. Nell'ambito di tale regolamentazione, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- il debito orario minimo contrattuale è fissato per tutti i dirigenti in n. 38 h settimanali omnicomprendenti, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 03/11/2005
 - l'orario di lavoro, anche ai fini del computo delle ferie annuali spettanti, può essere articolato su 5 o 6 giorni settimanali;
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la nozione di "lavoro straordinario" in senso giuridico-contrattuale è limitata, ai sensi della vigente normativa collettiva, nazionale ed integrativa, alle ore eccedenti prestate in pronta disponibilità o in guardia attiva fuori orario di servizio.
 3. Tali ore, previa formale convalida da parte del competente Direttore di SC e della Direzione di Stabilimento, sono di regola retribuite come lavoro straordinario, nella misura prevista dalla vigente normativa contrattuale, ovvero recuperate a domanda del dirigente con riposi compensativi da fruire compatibilmente con le esigenze del servizio.
 4. Le Parti convengono le seguenti tempistiche, assumendo come principio-base quello del limite semestrale del recupero delle ore non richieste in pagamento, come fissato dall'Accordo Regionale, con le seguenti tempistiche:

Recupero 1° semestre	-	entro 31 dicembre dello stesso anno
Recupero 2° semestre	-	entro 30 giugno anno successivo
 5. Le ore eccedenti l'orario minimo settimanale non prestate in regime di guardia e/o pronta disponibilità non possono dare luogo a compensazioni che comportino assenza dal servizio del dirigente interessato totalmente priva di copertura in sede di tabulato mensile di resocontazione presenze-assenze.
 6. Tali ore eccedenti, previa comunque autorizzazione del Direttore competente, potranno essere compensate mediante apposite "assenze giustificate per ore eccedenti" *fino ad un massimo di 2 giorni*. La possibilità di effettuare dette assenze è subordinata all'effettuazione, nell'anno, di almeno la metà delle ferie ordinarie di competenza.
 7. In caso di mancata effettuazione del suddetto numero di ferie minime previste, le assenze di cui sopra verranno trasformate in giornate di ferie in misura corrispondente.
 8. Le ore eccedenti non costituenti "straordinario" hanno valenza per il singolo esercizio.
 9. La richiesta di fruizione delle assenze di cui sopra dev'essere fatta su apposita modulistica aziendale ed autorizzata dal Direttore della SC/Dipartimento di appartenenza nonché convalidata dalla Direzione Ospedaliera ovvero (per i dirigenti in forza presso le strutture territoriali) dalla Direzione Dipartimentale competente. Per i direttori di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale, l'autorizzazione è formalizzata dal Direttore di Stabilimento o di Dipartimento, come da prospetto allegato.
 10. Le ore eccedenti preventivamente concordate e non ricomprese nelle fattispecie di cui al presente articolo, commi da 1 a 9, rappresentano impegno di servizio necessario al raggiungimento degli obiettivi negoziati annualmente nell'ambito del budget.

Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

Articolo 6

Disposizioni in materia di ferie pregresse

1. Nei limiti dei principi stabiliti dalla vigente normativa di legge in materia di fruizione delle ferie e nel rispetto del diritto alla fruizione di almeno 2 settimane di ferie entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, le Parti si danno reciprocamente atto dell'esigenza di predisporre opportuni strumenti idonei ad impedire, o quanto meno, a limitare il fenomeno dell'eccessivo accumulo di ferie pregresse, convenendo a tal fine il seguente percorso:
 - a. entro il 1° trimestre di ogni anno (in prima applicazione del presente accordo entro 3 mesi dalla data della sua entrata in vigore) i dirigenti sono tenuti a concordare col *Direttore responsabile competente come sopra individuato* un piano di smaltimento delle ferie pregresse, compatibile con le esigenze del servizio;
 - b. in mancanza di tale adempimento il Direttore responsabile competente dovrà assegnare d'ufficio periodi di ferie a smaltimento del pregresso.

Articolo 7

Decorrenza e durata

1. Salvo diversa previsione del presente accordo gli effetti giuridici del medesimo decorrono dal giorno successivo alla data della sua stipula definitiva.
2. Sono fatte salve eventuali specifiche fattispecie riguardanti la materia, previste dal CCNL e/o dall'Accordo Regionale, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le disposizioni contenute nel presente accordo conservano la propria efficacia fino alla stipula definitiva di un nuovo accordo decentrato.









Articolo 8

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia integralmente alle disposizioni vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali di categoria, agli accordi regionali vigenti nonché alle disposizioni legislative, nazionali e/o regionali, in materia.



Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
<p align="center">Il Direttore Amministrativo dott. C. BALBI</p> 	<p align="center">Dirigenza Medica e Veterinaria</p> <p align="center">AAROI-EMAC</p> <p><i>PER TUMORI FA FEBB TURNO DI SERVIZIO FRATTI DA D.S.C. e DIREZIONE SANITARIA</i></p>
<p align="center">Il Direttore Sanitario Dott. M. ORLANDO</p>	<p align="center">ANAAO-ASSOMED</p> 
<p align="center">Il Direttore SC Sviluppo Risorse Umane Dott. I. CAVIGLIA</p> 	<p align="center">ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI</p> 
<p align="center">Il Direttore Dipartimento Giuridico Avv. D. DULBECCO</p> 	<p align="center">CIMO - ASMD</p> 
	<p align="center">CGIL MEDICI</p> 
	<p align="center">CISL MEDICI</p> 
	<p align="center">FASSID-SNR</p>
	<p align="center">FEDERAZIONE MEDICI UIL-FPL</p>
	<p align="center">FESMED</p>
	<p align="center">FVM</p>



Dipartimento Giuridico, Legale, Sviluppo Risorse Umane
S.C. Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

	PARTE SINDACALE
	Dirigenza Sanitaria
	ANAAO SANITARI
	AUPI
	CGIL FP
	CISL FP
	UIL FPL
	SINAFO

Ufficio Relazioni Sindacali \ GMS \ FG